

VALLECENA S.R.L.

VIA PERTH, 40
66054 VASTO (CH)

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

AL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER
LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE,
NONCHÉ AI SUOI MEMBRI PERSONALMENTE

AL DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO
DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

Servizio Valutazioni Ambientali

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Gestione Rifiuti

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Vasto, li 15 marzo 2018

Prot. n° 3/2018

OGGETTO: *diffida. Rif. Giudizio CRR VIA 2876 del 6 marzo 2018 – Realizzazione discarica rifiuti speciali non pericolosi nel territorio comunale di Furci (CH), Vallecena Srl.*

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Pescara (R.G. 55/2018), notificato in data 12 febbraio 2017, la Vallecena Srl ha chiesto l'annullamento parziale del Giudizio CRR VIA 2856 del 21 dicembre 2017, previa emanazione di provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato con la tecnica cd. remand., nella parte che prevede e dispone nuove istruttorie e produzioni documentali.

Con Giudizio 2876 del 6 marzo 2018 il CRR VIA ha "confermato" la sua precedente decisione, oggetto di controversia, e con lo stesso ha **intimato** alla scrivente di procedere alla produzione documentale di cui al citato Giudizio 2856 nel termine di 10 giorni.

Innanzitutto si osserva che la decisione del CRR VIA del 6 marzo 2018 non ha alcuna utilità sul piano amministrativo e consegue quale unico effetto quello di costringere la scrivente a valutare la necessità di un'ulteriore impugnativa al fine di evitare l'estinzione del processo in corso, in danno alla scrivente.

La Vallecena Srl con il ricorso 55/2018 ha semplicemente chiesto al Giudice di verificare la legittimità della pretesa istruttoria avanzata dal CRR VIA e di rimettere poi gli atti al medesimo organismo per la decisione.



Non è, quindi, oggettivamente comprensibile sul piano dei principi amministrativi e degli interessi pubblici cosa abbia spinto il CRR VIA ad adottare in data 6 marzo 2018 la decisione "di conferma" del precedente giudizio.

Tale comportamento diventa ancora più incomprensibile alla luce della costituzione in giudizio della Regione Abruzzo avvenuta in data 2 marzo 2018, evidentemente per sostenere le ragioni dell'Ente.

Non è, altresì, comprensibile l'intimazione alla società Vallecena Srl di produrre i documenti richiesti "nel termine massimo di 10 giorni" decorso il quale, in mancanza, il CRR VIA procederà "ai sensi di legge". Nei fatti si annuncia il rigetto dell'istanza proposta da Vallecena Srl per presunta carenza documentale o simili!

Si prende atto, pertanto, che il CRR VIA si appresta ad emanare un provvedimento negativo per mancata produzione documentale da parte della Società pur sapendo perfettamente che quest'ultima contesta fortemente la legittimità della pretesa istruttoria!

Questo significa che la Vallecena Srl si vedrà costretta a dover impugnare anche l'imminente provvedimento negativo, a cui collegherà giusta richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi!

E' opportuno a riguardo ricordare che il procedimento amministrativo in questione trae sì origine da una istanza privata ma questa si è resa necessaria a causa del ritardo colpevole dell'amministrazione regionale.


Inoltre, non vi è alcun interesse pubblico sotteso all'immediata chiusura del procedimento. Anzi, è esattamente il contrario. Infatti, dalla programmazione regionale in materia di rifiuti emerge che gli impianti per il trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi presenti sul territorio abruzzese non soddisfano il fabbisogno regionale e che vi sarebbe necessità di nuovi impianti. In tal senso, l'interesse pubblico dovrebbe essere quello di salvaguardare la procedura e l'istanza della società Vallecena, non quello di rigettarla senza motivo, cioè per finte carenze documentali e/o sulla base di finte argomentazioni legate alla mancata ottemperanza all'intimazione alla produzione documentale!

Oltre al comportamento elusivo, si evidenzia che il Giudizio CRR VIA 2876/2018, al pari di quello precedente, contiene asserzioni non corrispondenti alla realtà.

Nella citata decisione viene contestato alla scrivente di non aver prodotto la documentazione e le integrazioni richieste necessarie per la decisione.

Ad onor del vero, sia con la nota dell'11 gennaio 2018 che con il ricorso proposto al TAR, la Vallecena ha contestato la necessità di ulteriori adempimenti istruttori dimostrando punto per punto che le diverse richieste del CRR VIA si manifestano ultronee, strumentali, inique. La documentazione prodotta da Vallecena è, infatti, completa.

A titolo di esempio, si ricorda che è stata chiesta la relazione acustica post-operam ma tale documento è presente agli atti! Sono state chieste ulteriori indagini idrogeologiche ma queste sono già state svolte in contraddittorio con ARTA! E' stato chiesto l'aggiornamento dei codici CER ma l'elenco prodotto è già aggiornato! Etc.



In buona sostanza, le richieste istruttorie sono un ingiusto aggravamento della procedura a danno della ricorrente, oltre ad essere state avanzate oltre il termine perentorio di legge.

Tra i vari vizi di legittimità sollevati con l'impugnazione vi è, infatti, anche l'evidente violazione dell'art. 19 comma 6 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. nella parte in cui dispone che il termine per la proposizione di richieste istruttorie all'operatore economico da parte dell'Autorità competente (in questo caso, dal CRR VIA) è di 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per le osservazioni da parte dei soggetti interessati. Il medesimo articolo precisa che i termini sono tutti perentori!

La richiesta di integrazione documentale da parte del CRR VIA è avvenuta con il Giudizio del 21 dicembre 2017, quindi oltre il termine di legge che nel caso di specie era il 22 novembre 2017.

In altre parole, il CRR VIA non poteva e non può avanzare richieste istruttorie essendo, per sua colpa, fuori termine!

Tale evidenza, ma in generale l'intera vicenda, avrebbe indotto qualsiasi soggetto pubblico ad avere un comportamento prudente, quindi ad attendere la decisione del Giudice al fine di verificare la correttezza della propria azione amministrativa e l'eventuale necessità di una "correzione di rotta".

Il CRR VIA, invece, porta avanti un comportamento temerario che, oltre a danneggiare la scrivente, espone la Regione Abruzzo a gravi responsabilità risarcitorie ed erariali!

Per quanto sopra, la Vallecena Srl invita Codesto Comitato a non intraprendere ulteriori iniziative pregiudizievoli, tra cui l'emanazione di ulteriori atti prima della decisione giudiziaria, e annuncia che tutelerà i propri interessi in tutte le sedi competenti, non esclusa quella penale, ritenendo il comportamento sopra descritto e gli atti assunti non conformi a legge.

VALLECENA S.R.L.
L'Amministratore
PETRORO GIOVANNI



